

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Adempimento dell'ordinanza cautelare n. **4104/2019**, relativa al ricorso incardinato dinnanzi al T.A.R. del Lazio con n. R.G. **5658/2019**, nell'interesse della Sig.ra **D'Alonzo Marica** contro il Ministero dell'Interno, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza cautelare monocratica

Nell'interesse della sig.ra **Marica D'Alonzo (c.f. DLNMRC91A64B963D)** nata a Caserta il 24.01.1991 e residente in Bellona (CE) alla via Nazario Sauro n. 101, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma alla via S. Tommaso D'Aquino 47 e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o agli indirizzi *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it;

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché

nei confronti dei controinteressati in atti;

**per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui
occorrer possa,**

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, pubblicat in data 15 marzo 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche nella parte in cui dispone che *“la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti*

- della Polizia di Stato*”, nella parte in cui impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, che elenca i soggetti *“in possesso dei nuovi requisiti attinenti all’età e al titolo di studio”*, nella parte in cui non comprende la ricorrente ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
 - della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti *“esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell’articolo 2049 del Codice dell’ordinamento militare”* nella parte in cui impedisce alla ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
 - della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, che elenca i soggetti che *“non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l’apposita procedura di verifica di cui all’articolo 4”* nella parte in cui impedisce alla ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
 - del Decreto del Ministro dell’Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 ove dispone l’emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, *“ove in possesso dei suddetti requisiti”*, ai fini dell’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
 - dell’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti *“in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare”* ed impedisce alla ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
 - dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2018, concernente *“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”*, nella parte in cui, in

attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica

nonché per

l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, pubblicato in data 15 marzo 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

IN FATTO

Parte ricorrente ha superato la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – ed è attualmente collocata nella relativa graduatoria con votazione pari a 9,125 decimi.

Nello specifico, in data 18 maggio 2017, il Ministero dell'Interno indiceva una procedura concorsuale pubblica volta al reclutamento di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Successivamente, con decreto del Capo della polizia n. 333-A/9802 A.2 del 27 ottobre 2017, i posti venivano ampliati di ulteriori 1055 unità.

I requisiti di partecipazione al concorso, previsti dall'art. 4 del bando, comprendevano: 6 a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente; d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207”.

Ammessi a partecipare alla procedura selettiva, pertanto, erano soggetti con età non superiore ai trenta anni (con possibilità di elevazione del limite, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti) ed in possesso di un diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente.

In data 14 dicembre 2018, interveniva il decreto-legge n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 7 che autorizzava l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della sola graduatoria dei civili che avevano superato la prova scritta del concorso di cui alla lettera a) del bando del 18 maggio 2017. Tuttavia, il relativo art. 11, comma 2-bis, alla lettera b), disponeva una variazione dei requisiti di partecipazione alla selezione rispetto a quelli previsti per l'accesso al concorso precedente da cui sorgeva la graduatoria in scorrimento. Si consentiva infatti all'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere alle predette assunzioni “limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”. In dettaglio, l'art. 6 del d.P.R. 335/1982 prevedeva, alla lettera b), il “limite di età non superiore a ventisei anni” e, alla

lettera d), il possesso del “diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”. In attuazione dell’intervento normativo, il Ministero dell’Interno adottava poi il decreto n. 13 luglio 2018, n. 103 recante “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato” che all’art.1 fissava il limite massimo dei ventisei anni per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato.

Per la partecipazione alla procedura di scorrimento per cui è causa, dunque, veniva diminuito il limite massimo di età dei partecipanti da trenta a ventisei anni e mutato il titolo di accesso nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado in luogo del diploma di scuola secondaria di primo grado previsto in precedenza, 8 con immediata esclusione dell’odierno ricorrente, idoneo utilmente collocato in graduatoria e apparentemente privo di uno soltanto dei nuovi requisiti, quello dell’età.

Parte ricorrente, lo si specifica, non viene ammessa alla procedura di scorrimento perché, alla data del 1 gennaio 2019, aveva superato gli anni 26. Esclusa dunque ogni questione relativa al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il ricorrente viene discriminato per la propria età, nonostante trattasi di un elemento per cui la stessa amministrazione prevede la possibilità di deroga. Difatti, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo, gli atti che dispongono il nuovo scorrimento (come il bando del 2017) fissano la regola dell’elevazione, sino a tre anni, del limite di età imposto, qualora il candidato abbia svolto servizio militare. In attuazione dell’intervento normativo, il Ministero dell’interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - emanava il decreto n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 di avvio del procedimento di scorrimento in questione e che in questa sede si impugna. Trattasi del primo atto impugnabile emanato dall’Amministrazione dopo la pubblicazione della Legge, indicata nell’epigrafe degli atti impugnati al mero fine della proposizione della questione di costituzionalità, avanzata in seguito. Il provvedimento amministrativo disponeva che le verifiche dei requisiti venissero effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi. e. Il ricorrente non è ivi presente con definitiva esclusione dallo scorrimento in essere. Atteso che la verifica dell’idoneità psicofisica aveva inizio a partire dall’8 maggio 2019 e si prevede la conclusione dell’intera procedura entro il 2 agosto 2019, è interesse del ricorrente ottenere una tutela giudiziale che gli consenta di sottoporsi alle visite successive previste dagli art. 6, 7, 8, del decreto impugnato e attualmente in svolgimento. Si evidenzia che l’esclusione dalla procedura *de qua* preclude definitivamente la possibilità per i ricorrenti di intraprendere la carriera all’interno della Polizia di Stato atteso che non potranno partecipare ad altro successivo concorso, stante la necessaria applicazione dei nuovi requisiti introdotti con d. lgs. n. 95/2017. Mediante gli atti ed i provvedimenti impugnati, difatti, si è apportata una modifica sostanziale dei requisiti per l’assunzione in ruolo degli allievi agenti della Polizia di Stato che incide su una graduatoria **già stilata, preesistente e valida**; nonostante abbiano indetto lo scorrimento di tale graduatoria, dispongono tuttavia un’illegittima epurazione di coloro che hanno

già svolto e brillantemente superato la prova di esame del precedente concorso, partecipandovi grazie al possesso dei requisiti originariamente richiesti. Così facendo, concretizzano una disparità di trattamento a sfavore dei più meritevoli, mediante uno scorrimento a vantaggio di soggetti con punteggi più bassi, per il solo fatto di essere, magari di soli due mesi, più giovani.

IN DIRITTO

I. Violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio della certezza del diritto e della normativa comunitaria in materia. Eccesso di potere, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio tempus regit actum. Violazione della direttiva 2000/78. Interpretazione costituzionalmente orientata o in via subordinata dell'illegittimità dell'art. 6, comma 2 lett. b), del D.P.R. n. 335/82 e dell'art. 4 del Bando di concorso.

La novella legislativa e la violazione dei principi costituzionali. L'Amministrazione optava per lo scorrimento della graduatoria del 2017, escludendo i ricorrenti nonostante fossero collocati in posizione utile in graduatoria, a seguito di un mutamento dei criteri selettivi successivo alla redazione della graduatoria. Il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, di indizione della nuova selezione, veniva adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; in ossequio a quanto ivi sancito, l'art. 3, comma 1 del bando dispone che l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, ovvero ad appurare che i candidati non abbiano superato i ventisei anni di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La scelta amministrativa, tuttavia, non appare legittimata dal disposto legislativo di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 né, tanto meno, dal mero richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, in quanto entrambe le norme devono necessariamente essere costituzionalmente interpretate ed applicate nel rispetto delle norme superiori, alla luce delle censure che seguono. In ordine alla prima disposizione, l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, appare lampante che si tratti di una c.d. legge-provvedimento che influisce a posteriori sulla posizione soggettiva dei ricorrenti, esplicando dunque un effetto innovativo sugli elementi dell'età e del titolo di studio necessari per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato operando in senso peggiorativo nei riguardi di soggetti che hanno già assunto una posizione di interesse legittimo avverso la PA. In questo senso, si palesano importanti profili di illegittimità costituzionale per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza,

desumibili dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito. Non è dato comprenderne la motivazione e, dunque, risulta un mezzo diretto solamente ad escludere dalla selezione i soggetti che hanno dimostrato concretamente di essere i più meritevoli perché collocati in posizione più alta in graduatoria. In assenza di una valida ragione giustificatrice, infatti, introduce un duplice limite - di età e per titolo di studio - che incide su una graduatoria già formata, ancora valida ed efficace, dando vita ad una palese disparità di trattamento.

1.b. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima. Alla luce di tali considerazioni, concludeva per l'illegittimità della normativa nazionale che fissava a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale. Ancor più recente è la pronuncia del 15 novembre 2016 (C-873/2016) la quale, pur sancendo in tal caso la legittimità della norma interna (che però prevedeva il limite ben più elevato di 35 anni ed era volta all'assunzione di agenti della Polizia in una zona particolarmente complessa, come la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi), ha comunque stabilito che la disparità di trattamento può essere giustificata esclusivamente quando costituisca "un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa", ribadendo che sia necessario che il requisito richiesto non sia sproporzionato. Alla luce di tali pronunce, è palese come la novella legislativa sia lesiva dei principi sanciti dal diritto comunitario e, più specificatamente, della direttiva 78/2000, in quanto introduce un requisito certamente sproporzionato ed ingiustificato attraverso il significativo limite di 26 anni che impone la rimessione alla Corte di Giustizia.

Come già accennato i nuovi requisiti richiesti, oltre ad essere introdotti in una procedura in corso, prevedono anche delle deroghe e non sono previste per concorsi simili e ove il possesso di determinati requisiti fisici sono certamente necessari. Quanto fin qui affermato in termini di irragionevolezza della scelta legislativa, risulta ancor più marcatamente dalla circostanza che il nuovo limite di età imposto allo scorrimento è derogabile per stessa previsione del legislatore. Come premesso in fatto, infatti, la disposizione normativa censurata consente di elevare l'età dei candidati sino ad anni 29 qualora abbiano svolto il servizio militare, così confermando quanto sancito dal bando del 2017. Se la ratio legis consiste nell'aver agenti più giovani e, dunque, presumibilmente più preparati fisicamente e psicologicamente, non si vede perché da una parte tale requisito non venga esteso a tutte le Forze dell'Ordine, perché i soggetti che hanno svolto il servizio militare possano avere oltre 29 anni compiuti ed il motivo per cui sia necessario sottoporre a prove fisiche i soggetti di cui alla tabella A. La forma fisica riveste senza dubbio una caratteristica variabile da soggetto a soggetto, ma di certo non predeterminabile in base all'età. Vi sono soggetti di 30 anni sicuramente più preparati fisicamente di giovani di 22 anni.

******Questione di legittimità costituzionale******

Solo qualora non sia possibile ritrovare nemmeno una interpretazione conforme ai principi fondamentali, allora quella norma dovrà essere espunta dall'ordinamento, trattandosi di una questione rilevante per parte ricorrente. In tal caso, la scrivente difesa ritiene che la questione debba essere rimessa al vaglio di legittimità del Giudice delle Leggi al fine di valutare la corrispondenza dell'art. 11, comma 2-bis, d. lgs n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 nella parte in cui, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, prevede lo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per i soli soggetti in possesso “dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”.

Allo stesso tempo, anche il richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, non appare idoneo a legittimare la scelta amministrativa censurata in questa sede. Come anticipato nella parte in fatto, la norma in questione ha subito una modifica ad opera dal d.lgs. n. 95/2017 tramite cui, ai fini dell'assunzione nel ruolo in questione, il limite di età è stato abbassato ad anni 26 e il titolo di studio idoneo identificato nel diploma di scuola secondaria di secondo grado. È seguita l'adozione, ad opera del Ministero dell'interno, del Decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, che all'art. 1 si limita a riportare il limite di età fissato normativamente. In altre parole attraverso gli atti impugnati ad oggi si fa scorrere la graduatoria del concorso bandito nell'anno 2017 con criteri nuovi e differenti da quelli previsti dal bando di concorso originario, attraverso una applicazione retroattiva della nuova normativa. Il momento di determinazione e fissazione dei criteri per l'assunzione è, e deve permanere, quello di pubblicazione del bando di indizione del primo concorso atteso che solo in tal modo può considerarsi rispettato il principio di irretroattività della legge proprio perché, nel caso de quo, non trattasi di una nuova procedura concorsuale bensì della naturale prosecuzione di un precedente concorso. Ammettere il contrario significherebbe consentire una selezione che mai potrà considerarsi trasparente e comparativa, nonché basata esclusivamente sul merito, perché sprovvista di requisiti previamente e obiettivamente definiti, dunque, inidonea ad assicurare la rispondenza dell'Amministrazione pubblica ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità. La norma qui censurata, dunque, incidendo su un procedimento concorsuale in itinere ha indubbiamente leso il principio ex art. 11 delle preleggi. D'altra parte, qualora l'art. 6 comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, così per come modificato nel 2017, avesse potuto ottenere automatica ed ordinaria applicazione nel caso di specie, il Legislatore non avrebbe avuto bisogno di intervenire imponendone il rispetto mediante l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, poi convertito con legge 12/2019. La giurisprudenza ha affermato il principio secondo il quale "tempus regit actum" non trova applicazione

alle procedure concorsuali in corso al momento di entrata in vigore di nuove norme; ha ribadito che un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore nel momento di inizio del relativo procedimento e, infine, ha chiarito che le norme sopravvenute nel corso della procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di esplicita od implicita previsione di applicabilità ai procedimenti in corso. Di conseguenza, poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che ne costituisce *lex specialis*, è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso. Tale sistema si modifica in conformità delle norme sopravvenute solo se di queste sia prevista l'applicazione anche ai procedimenti in corso. Pertanto, le norme sopravvenienti per le quali non vi è un rinvio implicito nella *lex specialis*, non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne il caso in cui non sia diversamente previsto dalle norme stesse. In tal senso è la giurisprudenza proprio di codesto On.le T.A.R. secondo cui, in ipotesi analoga, ha chiarito che “secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame - la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando – nel caso in esame, dell’art.7 comma 2 lett.b - atteso che questo costituisce la *lex specialis* del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo *jus superveniens*, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. È principio assolutamente pacifico, infatti, che, “nel caso in cui l’amministrazione modifica un elemento essenziale del bando di concorso, determinante per l'esercizio di una scelta dei concorrenti che la legge stessa impone, è necessario, in forza del generale principio dell'affidamento, che i privati siano rimessi nella condizione di poter nuovamente esercitare la scelta medesima, attesa la modifica dei termini in base ai quali essa era stata originariamente effettuata” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 luglio 1989, n. 917). Il decreto ministeriale impugnato e lo scorrimento della graduatoria. In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, ed ai fini della copertura di posti vacanti nell’ambito del pubblico impiego, l’Amministrazione ha facoltà di scegliere tra due alternative: indire un nuovo concorso da un lato, disporre lo scorrimento della graduatoria preesistente ed ancora valida dall’altro. La norma di riferimento di cui all’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, difatti, garantisce all’Amministrazione una libertà decisionale, seppur nel rispetto della sancita preferenza per lo scorrimento della graduatoria ogniquale volta le nuove professionalità necessarie per l’ente equivalgono a quelle presenti nelle 24 graduatorie di cui trattasi. Riconosce dunque un *favor* per lo scorrimento, ma non preclude all’Amministrazione la possibilità di indire un nuovo concorso a patto che ne venga motivata la necessità. Come già esplicito, nel concretizzare tale scelta, tuttavia, l’Amministrazione resistente tradisce la propria determinazione e si pone in contraddizione ed incoerenza con la scelta ab origine individuata perché, pur avendo optato per lo scorrimento di una graduatoria ancora valida ed efficace, non ha però mantenuto gli stessi requisiti di partecipazione previsti per il primo concorso da cui quella graduatoria scaturisce. Come chiarito dal Giudice Amministrativo, la variazione è da considerarsi

sostanziale quando incide sulle prove di esame e sui requisiti di partecipazione (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1796, 9 aprile 2015). I nuovi criteri di età e titolo di studio entrano nel merito di un concorso bandito nel 2017, acquisiscono così efficacia retroattiva ed introducono una significativa modifica della graduatoria, diversa e non coerente con la modalità concorsuale bandita. A causa del mutamento dei requisiti di partecipazione, gli attuali ricorrenti, nonostante abbiano partecipato alla precedente prova concorsuale e siano stati già esaminati con esito favorevole, si vedono privata la possibilità di partecipare alla nuova selezione che attinge proprio dalla medesima graduatoria in cui si trovano collocati in posizione utile per l'assunzione. Nello specifico, il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso de quo l'affidamento sorge a seguito di un comportamento dell'Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo ai ricorrenti consistente nella presenza in una graduatoria valida per tre anni a cui, per legge, la PA doveva attingere ai fini dell'assunzione del nuovo contingente bandito. Appare a tal punto opportuno chiarire ancora una volta che, nel caso di specie, l'intervento legislativo prima e quello amministrativo poi, mutano i requisiti previsti per poter ottenere l'assunzione quali allievi agenti della Polizia di Stato con effetto per l'avvenire ma incidendo sulla situazione giuridica preesistente e già consolidata degli odierni ricorrenti. I nuovi requisiti, infatti, non producono effetti nei confronti di nuovi candidati od esaminandi, di soggetti che per la prima volta chiedono di partecipare ad una selezione pubblica per l'occupazione dei determinati posti banditi, ma all'opposto influiscono negativamente sulla posizione già acquisita di coloro – gli attuali ricorrenti – che hanno già superato brillantemente una prova scritta ed erano, nonché sono, in attesa di essere assunti mediante scorrimento nei tre anni di vigenza della graduatoria che li vede utilmente collocati. Evidente appare la macroscopica lesione del principio del legittimo affidamento. Com'è noto, l'art. 34 Cost., afferma il principio secondo il quale “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Si tratta di una delle norme più importanti del disegno costituzionale di promozione sociale e umana perché, letto in combinato con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost, individua nella valorizzazione del merito uno dei più potenti motori del progresso individuale e sociale, ancor prima dell'accesso al mondo del lavoro, ossia al fondamento stesso dell'intero ordinamento repubblicano a norma degli artt. 1 e 4 Cost. Così agendo la PA, in attuazione della norma di cui si è appena censurata la legittimità costituzionale, produce l'ulteriore violazione del principio del merito. Concretizza infatti una palese discriminazione, a scapito dei più meritevoli che, alla prova scritta cui si sottoposero insieme a tutti gli altri, totalizzarono i punteggi migliori. Difatti, secondo la lettura combinata degli artt. 97 e 51, primo comma, Cost., il merito rappresenta uno dei criteri di distribuzione di risorse. Nel momento in cui il numero dei posti di pubblico impiegato è inferiore al numero di coloro che aspirano ad occuparli,

è necessario procedere ad una selezione che va fatta su base meritocratica, quale strumento essenziale per assicurare efficacia ed efficienza della PA, eguaglianza ai cittadini ed equilibrio tra i poteri. In questo senso si è espressa unanime giurisprudenza ritendendo che il rispetto del principio meritocratico è cardine di tutte le graduatorie. E' evidente, infatti, che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacché tale deve ritenersi l'esclusione di parte ricorrente ottenuta da altri in posizione ad essa deteriore in graduatoria. "Ogni diversa opzione (rispetto al punteggio), essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che hanno conseguito punteggi inferiori" (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.). Il rispetto del richiamato principio del merito, dunque, avrebbe imposto alla PA, e prima ancora al legislatore, di consentire a coloro che vantano detti punteggi di accedere alla selezione attuale invece di limitare loro la partecipazione a causa di nuovi criteri di età e titolo di studio non previsti all'epoca dello svolgimento della prova e che per nulla attengono al merito soggettivo. Tale mortificazione del merito non può trovare nessuna giustificazione, razionale neppure facendo ricorso ai soli casi in cui, per giurisprudenza costituzionale, l'attuazione dei diritti sociali può essere limitata per la necessità di essere conformata in concreto sulla base delle reali disponibilità finanziarie dello Stato (ad ese. C. cost. n 7 del 1967, 125 del 1975, 36 del 1982, 281 del 1992). Anche da questo punto di vista, pertanto, non può che palesarsi un'evidente illegittimità della Decreto impugnato e, prima ancora, della disposizione legislativa di cui è applicazione.

ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Si chiede in primis l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e oltretutto ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al Decreto n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 emanato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, meglio identificato in atti, con contestuale richiesta di ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove della selezione in esame. Relativamente al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza. In ordine al *periculum*, ci si permette di portare all'attenzione dell'Ecc.ma S.V., l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con estrema urgenza. Le prove cui parte ricorrente è stata illegittimamente esclusa sono in corso di svolgimento e termineranno a breve; secondo quanto previsto dagli Allegati 1 e 2 al Decreto ministeriale che dispone

le convocazioni, hanno preso avvio dal giorno 8 maggio 2019 e termineranno l'11 luglio 2019, ultima data di espletamento della valutazione di idoneità psicofisica degli aspiranti all'assunzione. Mediante il decreto impugnato, inoltre, la stessa Amministrazione ha individuato nel giorno 2 agosto 2019 il termine ultimo per la conclusione dell'intera procedura, prevedendo un lasso temporale evidentemente stringente. In virtù della ratio legis ed affinché la legge provvedimento non incappi nel vizio 34 dello sviamento di potere, discostandosi dall'interesse pubblico, il ricorrente deve essere ammesso alle prove in essere, nell'interesse della stessa Amministrazione che, in tal modo, potrà verificare direttamente il possesso dei requisiti fisici in capo al ricorrente. La mancata concessione della misura cautelare precluderebbe a parte ricorrente la partecipazione della procedura nelle more della definizione di merito del contenzioso, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e lavorative. A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008 n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006 n. 351), rilevando "che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione" (ord. n. 6305/05) e "che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito" (ord. N. 351/06). È proprio chi come i ricorrenti ha sostenuto, e proficuamente, la prova nel 2017, ad essere maggiormente pregiudicato dall'introduzione dei nuovi criteri partecipativi. Si tratta di soggetti che hanno curato la propria preparazione nel 2017/18 ed hanno già sostenuto la prova scritta con profitto. In altri termini, in difetto di una misura cautelare di massima urgenza che sospenda gli atti impugnati e consenta l'ammissione con riserva alle prove ministeriali in atto, parte ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di superare il concorso, con ciò neutralizzata la tutela giudiziale invocata ed inficiata irreparabilmente la possibilità di ottenere il bene della vita al quale aspira. In proposito occorre di nuovo sottolineare che tutti i ricorrenti, avendo ottenuto un punteggio di 9,000, sono collocati in posizione molto alta nella graduatoria oggetto dell'immediato scorrimento, e pertanto, qualora venissero ammessi a partecipare alla procedura, verrebbero di certo selezionati tra i candidati da sottoporre alle visite di accertamento conclusive. Ne è conferma la Tabella A in 35 atti dalla quale si evince che l'Amministrazione competente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria sino al posto n. 9774 e il ricorrente vanta un punteggio di 9,125 decimi e perciò si trova collocato al posto n. 7440 della graduatoria oggetto di scorrimento. Di conseguenza, atteso che l'amministrazione ha individuato nella Tabella A (contenente tutti i soggetti convocati in prima istanza alle prove successive) candidati posizionati sino al numero 9774, parte ricorrente, se solo le venisse consentita la partecipazione, verrebbe di certo ammessa alle visite di accertamento. Si consideri, in aggiunta, che l'esclusione dalla procedura de qua, preclude definitivamente la possibilità per i ricorrenti di intraprendere la carriera all'interno della Polizia di Stato atteso che ai prossimi concorsi dovranno necessariamente (e stavolta legittimamente) applicarsi i nuovi requisiti previsti dal d. lgs. n. 95/2017.

Solo l'annullamento del provvedimento che impone i nuovi requisiti di partecipazione, congiunto alla sospensione della disposizione normativa censurata, e l'ammissione con riserva alla selezione consentirebbe a parte ricorrente di vedere tutelato il bene della vita al quale aspira ed unitamente preserverebbe l'Amministrazione dai cospicui esborsi economici e da inutile e dannose lungaggini procedurali e giudiziali. In conformità alla oramai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, "al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), va concesso una misura cautelare "interinale", fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale" (9 novembre 2011 b. 4895). Sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare. Com'è ben noto al Collegio, è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale già in sede cautelare quando "il rimettente ha accolto la domanda 36 cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi esaurito la propria potestas iudicandi" (così C. Cost. 172 del 2012). E' quanto si chiede con il presente giudizio in sede cautelare, invocando l'ammissione dei ricorrenti alla procedura oggetto di ricorso in via temporanea mediante la misura monocratica invocata. Con una pronuncia cautelare efficace sino alla decisione della questione di costituzionalità nel merito da parte della Consulta, con la conseguente restituzione degli atti di causa e la fissazione di una nuova camera di consiglio in sede cautelare per valutare la situazione normativa verificatasi a seguito della pronuncia costituzionale.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile giacché l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di essere ammessa alla valutazione circa l'efficienza fisica e l'idoneità fisica, psichica e attitudinale ad opera dell'Amministrazione resistente almeno prima dell'esaurimento di tutti i posti banditi. Per questi motivi, si chiede a Codesto On.le T.A.R, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, nella parte in cui occorrer possa, dei provvedimenti in epigrafe voglia: 1) in accoglimento dei motivi di ricorso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla procedura de qua; 2) annullare il bando impugnato in epigrafe anche nei limiti dell'utilità per i ricorrenti; 3) annullare l'intera procedura di scorrimento prevista dal decreto impugnato; 37 4) in via ancora ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica della ammissione di parte ricorrente alle prove cui aspira, voglia condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni cagionati agli odierni ricorrenti. Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma, lì 9 maggio 2019

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia